

Proposte di modifica del D.l. n. 19 del 14/01/2014 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università" a cura della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale nelle università

La Commissione per la contabilità economico-patrimoniale, istituita ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 27 gennaio 2012, n.18, ha tra i propri compiti quello, specificato al comma 2, di proporre al Miur la revisione e l'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio. In fase di elaborazione del Manuale tecnico-operativo a supporto delle attività gestionali, di cui all'art. 8 del D.l. 19/14, la Commissione ha constatato alcune incongruenze nella formulazione di determinati passaggi da cui è emersa l'esigenza di intervenire a chiarimento di taluni concetti per la valutazione di significative poste di bilancio, al fine di rendere omogenea e univoca l'applicazione dei criteri stessi da parte degli atenei e, quindi, conformi e comparabili i relativi bilanci. Inoltre, nel constatare una errata interpretazione da parte di alcuni atenei circa la voce 3) "Costi per la ricerca e l'attività editoriale", di cui all'aggregato XI COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE dello schema di conto economico (allegato 1 al D.l. 19/14), ritenuta erroneamente utilizzabile quale voce di classificazione per destinazione anziché per natura, finalizzata alla contabilizzazione di tutti i costi per la ricerca, la Commissione propone di modificarne la descrizione al fine di eliminare tale criticità. E' opportuno, fin d'ora, precisare che tale modifica deve essere recepita anche all'interno dello schema di budget economico di cui al D.l. n.925 del 10.12.2015.

Si riportano di seguito gli interventi correttivi proposti con la specifica delle motivazioni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 3 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo l'eliminazione del riferimento al principio contabile n. 22 emanato dall'OIC. La modifica è dettata dall'opportunità di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti.

L'articolo 2, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 4 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo l'eliminazione del riferimento all'art. 2426 n. 12 codice civile. La modifica è dettata dall'opportunità di evitare riferimenti specifici che nel tempo possono risultare incongruenti.

L'articolo 2, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 4 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, la possibilità di valorizzare i beni tenendo conto del valore indicato non solo nell'atto di donazione ma anche nell'atto di successione, al fine di completare i riferimenti delle diverse ipotesi di provenienza per gli atti a titolo gratuito. Inoltre, al fine di rendere omogenea la valutazione degli immobili indipendentemente dalla loro provenienza è stata prevista la relativa valorizzazione.

L'articolo 2, comma 1, lettera c) e d) modifica l'articolo 4 del decreto interministeriale 19/2014, prevedendo, disposizioni omogenee per la valorizzazione delle immobilizzazioni provenienti da atti di donazione con le disposizioni in materia di principi contabili nazionali ai quali i principi specifici per le università si uniformano.

L'articolo 2, comma 1, lettera e) modifica l'articolo 4 del decreto interministeriale 19/2014, nella parte riferita alle immobilizzazioni finanziarie, lettera b). In particolare, la modifica rende omogeneo, per tutte le partecipazioni possedute, l'utilizzo del metodo di valutazione stabilito dall'art. 2426, comma 1, numero 4, del codice civile e solo in presenza di perdite durevoli di valore prevede l'utilizzo dell'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio; in tal modo si ottiene una notevole semplificazione nella valutazione da parte degli atenei senza altresì pregiudicare la correttezza della rappresentazione in linea con i principi civilistici.

L'articolo 2, comma 1, lettera f) modifica l'articolo 4 del decreto interministeriale 19/2014, nella parte riferita ai ratei e risconti, lettera g). In particolare, la modifica consente di ricondurre la fattispecie ad un contesto maggiormente omogeneo dei proventi relativi a progetti, commesse o ricerche finanziate/cofinanziate e loro rappresentazione contabile.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 5 del decreto interministeriale 19/2014, nella parte riferita agli immobili ed ai terreni di terzi a disposizione, lettera b). In particolare, la modifica rende omogenea la classificazione nei conti d'ordine di tutti gli immobili di terzi concessi in uso, anche perpetuo e gratuito, agli atenei, riallineando la previsione dell'art. 5 a quella dell'art. 4 del decreto interministeriale 19/2014.

L'articolo 4, commi 1 e 2, apporta delle sostanziali modifiche agli artt. 6 e 7 del decreto interministeriale 19/2014. Le modifiche si rendono necessarie al fine di coordinare le disposizioni previste per le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle disposizioni previste dall'articolo 17, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.

Il succitato articolo 17 prevede, infatti, per tutte le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, alcuni adempimenti finalizzati a consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati, in raccordo con le regole contabili di cui al sopra richiamato decreto 91/2011. Disposizione che ha avuto piena attuazione con il decreto ministeriale 27 marzo 2013.

Le amministrazioni in contabilità civilistica, alla luce della normativa vigente, hanno l'obbligo di redigere un documento previsionale e consuntivo in termini di cassa, sulla base dello schema allegato (allegato 2) al decreto ministeriale 27 marzo 2013. La redazione dei documenti avviene attraverso la tassonomia di cui all'allegato 3 del medesimo decreto, nelle more dell'avvio della rilevazione SIOPE per tutti gli enti interessati. Inoltre, le amministrazioni in parola, non sono tenute all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Alla luce di quanto sopra al fine di coordinare le disposizioni previste per gli enti in contabilità civilistica, e ferma restando la necessità di assicurare l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, si è ritenuto opportuno modificare le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 nel seguente modo.

L'articolo 4, comma 1, del provvedimento prevede l'abrogazione dell'articolo 6 riferito al piano dei conti, al fine di adeguare gli obblighi delle università (enti in contabilità civilistica), considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a tutte le amministrazioni pubbliche che adottano il medesimo regime.

Il comma 2, dell'articolo 4, interviene sull'obbligo di redazione di un preventivo unico d'ateneo e di un rendiconto unico d'ateneo in termini di cassa. Inoltre, è stata disciplinata la coerenza dei dati presenti nel Rendiconto finanziario con i dati del nuovo schema finanziario.

Da ultimo, si è ritenuto opportuno inserire il vincolo dell'adeguamento della codifica SIOPE al piano dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello aggregato di dettaglio previsto dal nuovo schema finanziario. A decorrere dall'adeguamento SIOPE cessa l'obbligo di redigere il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria con le modalità di cui al comma 1. Le università, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio unico d'ateneo d'esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi.

L'articolo 5, comma 1, prevede a:

- Rivedere alcune voci di Conto economico e Stato patrimoniale in coerenza con quanto previsto per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica e ad eliminare il riferimento alla destinazione per la ricerca nel rispetto della classificazione delle voci del conto economico in base alla natura.
- Rivedere l'allegato 2 al decreto interministeriale 19/2014, in coerenza con lo schema di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2013.

RELAZIONE TECNICA

Le modifiche non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto finalizzate a disciplinare i principi contabili e gli schemi di bilancio per le Università.